

Statuto
Trekking Lazio APS (Associazione di Promozione Sociale)
D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 1 - Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Roma via Edoardo Jenner, 54, 00152 Roma, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Trekking Lazio - APS" in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto e ritenuto necessario, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune di Roma o di altro diverso potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Principi

L'associazione "Trekking Lazio - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai seguenti principi: democraticità, mancanza di scopo di lucro, solidarietà sociale, non discriminazione di religione, razza, identità culturale, sesso, orientamento personale, tutela dell'ambiente e del paesaggio, solidarietà diacronica con le future generazioni. L'Associazione si ispira ai seguenti valori etici: accoglienza, correttezza, buona educazione, gratuità, rispetto del benessere psico-fisico dei soci e tutti i soggetti con i quali si hanno relazioni, rispetto e tutela dell'ambiente naturale, degli animali e della memoria storica materiale, quali monumenti, emergenze archeologiche, opere d'arte, ecc., ed immateriale, aiuto e soccorso di coloro che si trovano in difficoltà.

Art. 3 - Finalità

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità escursionistiche, ambientali, storico-culturali, turistiche, di protezione della natura, civiche, solidaristiche, sociali, educative, solidaristiche, ricreative, svolgendo verso i propri associati, la collettività, verso terzi, attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Attività

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ✓ e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui al presente articolo ai sensi della lettera e) art. 5 del D.lgs. 117/2017 smi;
- ✓ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi della lettera i) art. 5 del D.lgs. 117/2017 smi;
- ✓ Organizzazione di escursioni e/o trekking nella natura nel Lazio, in Italia e nel mondo;
- ✓ Organizzazione di escursioni in ambienti urbani di valore storico-artistico, ambientale e paesaggistico;
- ✓ Ludiche, ricreative, educative, didattiche, divulgative nell'ambito artistico, storico ed ambientale;
- ✓ sportive non agonistiche all'aperto nella natura e negli ambienti urbani meritevoli attraverso diverse modalità: trekking, visite guidate storiche/artistiche/ambientali/geologiche, rafting, acquatrekking, cammini storici, canyoning, canoa, barca a vela, ecc.;
- ✓ conoscenza dei territori, dei diversi ambienti, della storia, delle tradizioni del Lazio e dell'Italia in generale;
- ✓ Contribuire a sensibilizzare al rispetto e alla tutela e alla preservazione degli ambienti naturali, della biodiversità, alle tradizioni locali, alle testimonianze storiche del passato;
- ✓ organizzare di iniziative per la tutela e la promozione e la valorizzazione delle bellezze naturali nonché del patrimonio storico, artistico, monumentale ed ambientale;
- ✓ organizzazione di iniziative per favorire la conoscenza, l'amicizia e la collaborazione tra i soci;
- ✓ Organizzazione di attività di formazione e divulgazione nel settore delle escursioni, della natura, della cultura, della storia e delle arti;
- ✓ Collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore, del mondo delle imprese e la Pubblica Amministrazione per conseguire le finalità associative;
- ✓ Organizzazione di convegni, presentazioni di libri, seminari, concorsi, spettacoli pubblici, manifestazioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, iniziative di marketing e promozione del territorio.

Art. 5 - Il trekking

Il trekking è un'attività sportiva non agonistica che indica un'escursione a piedi di uno o più giorni in ambienti naturali, su sentieri di montagna, di campagna, nelle forre, nei canyon, in ambienti storici, archeologici, marini, lacuali, fluviali con lo scopo di esplorare, scoprire, ammirare le bellezze della natura e le opere soprattutto antiche degli uomini, e godere del paesaggio e dei panorami, sfidando le proprie capacità fisiche. Il trekking viene vissuto in gruppo in un'Associazione come possibilità di condividere con gli altri le esperienze e le emozioni ed intrattenere scambi relazionali che consentano di elevare l'animo dell'essere umano ed avvicinarlo al creato.

Art. 6 - Svolgimento delle attività

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o con enti con i quali sono esistenti accordi di collaborazione.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi e federazioni, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà, ove necessario, della collaborazione di soggetti esterni, quali persone fisiche e società di servizi.

L'associazione provvederà ad acquisire beni ed attrezzature tecniche funzionali al raggiungimento delle sue finalità, compresa la comunicazione e la promozione, anche con l'utilizzo di un sito internet, posta elettronica, canali social, ecc.

Art. 7 - Altre attività

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 8 - Qualifica di Socio

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si articola in diverse tipologie di aderenti in relazione al ruolo svolto, con le modalità descritte nei successivi articoli.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

La qualifica di socio è compatibile con l'iscrizione ad altre associazioni ed enti che svolgono attività diverse o analoghe così come anche previsto dal D.lgs. 117/2017 s.m.i.

Il socio che svolge le proprie attività di volontariato e non anche con altre associazioni è comunque tenuto ad osservare un comportamento eticamente corretto nei confronti dell'associazione e a non mettere in atto azioni ed attività che possano causare un danno alla stessa in termini di immagine e di attività svolte, nonché a mantenere la necessaria riservatezza in ordine a tutti gli argomenti e le informazioni che sulla base delle indicazioni degli organi sociali non debbano essere divulgati ad altri.

Art. 9 - Soci Ordinari

Sono soci ordinari di diritto tutti i soci fondatori dell'Associazione e coloro che su propria richiesta o presentazione di un altro socio previa valutazione e deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo sono iscritti nel registro dei soci ordinari.

Lo status di associato ordinario ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci ordinari godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo negli organi sociali dell'Associazione e possono per tanto far parte dei suoi diversi organi.

Art. 10 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutte le persone che, condividendone le finalità desiderano svolgere l'attività di escursionismo e trekking, fornendo un loro contributo economico libero e volontario.

I soci sostenitori hanno diritto di voto, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo hanno il diritto a partecipare alla vita associativa mediante la presentazione di proposte ed iniziative, richieste di discussioni di argomenti e di partecipazione.

L'iscrizione come socio sostenitore è libera e non è sottoposta a valutazione del Consiglio Direttivo e può essere effettuata con modalità digitale e/o in presenza anche in occasione della partenza di un trek giornaliero o di altra formula o in altra circostanza.

I soci sostenitori come tutti i soci sono informati delle attività e delle iniziative dell'Associazione tramite web, posta elettronica e i canali social.

I soci sostenitori possono fare domanda per diventare soci ordinari al Consiglio Direttivo, con le modalità descritte nel presente statuto.

Art. 11 - Soci Accompagnatori

Sono soci Accompagnatori i soci ordinari, sostenitori che svolgono la propria attività volontaria in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono consentiti i rimborsi spesa di tipo forfettario nei limiti di quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'associazione.

La domanda di socio accompagnatore od aspirante accompagnatore è inoltrata dall'interessato al Consiglio Direttivo allegando il proprio curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo valuta l'istanza e dopo colloquio con l'interessato decide sulla sua ammissione allo svolgimento di tale ruolo.

Art.12 - Domanda per l'ammissione a socio ordinario

La domanda di ammissione a socio ordinario, corredata di curriculum vitae personale, deve essere presentata al Consiglio Direttivo e da istanza dove dichiara di essere a conoscenza dello statuto, del regolamento dell'Associazione e di dividerne principi e finalità.

Il Consiglio a seguito di apposita valutazione, effettuata anche tramite colloquio, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Può essere presentata domanda di ammissione a socio ordinaria, con le modalità di cui sopra, anche dal rappresentante legale di un'associazione.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 13 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare alle assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate o previsti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 60 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I Soci sono tenuti inoltre a :

- ✓ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ✓ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- ✓ versare la quota associativa;
- ✓ contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica..

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera del Consiglio Direttivo che adotta il provvedimento di esclusione.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 15 - Rimborsi ai soci

Sono soci gli associati che aderiscono all'associazione³ prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività

spontanea, gratuita, senza fini di lucro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate anche mediante autocertificazione per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 16 - Lavoratori e collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura occasionale, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 17 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 18 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ordinari, sostenitori, accompagnatori e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di mail, lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21 -Costituzione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

In caso di votazioni viene costituito un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, da un vice presidente eletto fra i presenti e da un Segretario eletto tra i presenti, ove ritenuto necessario possono essere nominati n.2 scrutatori per il conteggio dei voti.

Dell'Assemblea è redatto apposito verbale da un Segretario nominato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 22 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

Art. 22 - Votazioni dell'Assemblea dei Soci

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, è previsto anche il voto segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le votazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 23 –Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24 –Convocazioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o altro strumento informatico inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25 –Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico, anche per mezzo di delibere, può adottare in via non esaustiva i seguenti atti e svolgere le successive attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- provvede all'approvazione di accordi e convenzioni con altre associazioni, enti pubblici e privati, federazioni per lo svolgimento delle attività statutarie al fine di ampliare la visibilità, la conoscibilità e lo spazio di azione dell'associazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- individua i soci che desiderano collaborare con il Consiglio Direttivo per lo svolgimento di specifiche attività affidandogli appositi incarichi;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26 –Surroga dei Consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Art. 27 –Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 28 –Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento degli incarichi e lo sostituisce in caso di impedimento, svolgendone le funzioni fino al cessare delle cause ostative allo svolgimento delle funzioni o all'elezione di un nuovo Presidente. Rappresenta l'Associazione in tutte le occasioni, gli eventi e le circostanze in cui viene delegato dal Presidente.

Art. 29 Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 –Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

I compiti di Segretario, Tesoriere e Vice-Presidente possono essere cumulati.

Art. 31 –L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, adatti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 33 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 es.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 36 – La formazione e l'aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento dei soci si realizzano con le due seguenti modalità:

1. partecipazione a corsi di formazione, a seminari, convegni inerenti i temi dell'escursionismo, del trekking ed argomenti collegati quali la storia, l'archeologia, l'ambiente naturale, la geologia;
2. partecipazione ad attività tecnico-pratiche e teoriche che prevedono attività di impegno fisico quali escursioni, sopralluoghi, viaggi nel Lazio, in Italia, all'estero, in aree dove potranno anche essere organizzati successivamente trek dell'associazione da proporre ai soci.

I costi della formazione saranno a carico dell'associazione tutti o in parte in relazione alle disponibilità finanziarie.

L'Associazione organizzerà e promuoverà corsi ed iniziative formative per i propri soci e quanti desiderano avvicinarsi ad essa al fine di incrementare il numero dei soci accompagnatori e il loro aggiornamento continuo.

Art. 37 –La destinazione delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione derivanti dalle entrate per le attività svolte e le quote associative sono di norma destinate a finanziarie quanto segue:

1. spese amministrative generali per il funzionamento dell'associazione stessa;
2. spese per la gestione di un sito internet, posta elettronica, social, contabilità, ecc;
3. spese per la comunicazione e promozione ivi comprese convenzioni ed acquisizione di agevolazioni e benefit per i soci (es. tessere per accesso ai musei, aree archeologiche, ecc.);
4. spese per l'acquisizione di beni strumentali quali attrezzature tecniche, vestiario, automezzi, attrezzature fotografiche ed informatiche, carte escursionistiche, guide e libri per la formazione, ecc.;
5. spese per la formazione e l'aggiornamento professionale nel Lazio, in Italia e all'estero di cui al precedente articolo;
6. spese per attività sociali quali cene ed aperitivi, ecc., per i soci per finalità promozionali;
7. spese per i rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle attività dei soci, quali carburante, biglietti ingressi, pedaggi autostradali, alimenti, ecc..

Art. 38--Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri possono essere tenuti in formato digitale.

Art. 39 –Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 40 –Bilancio sociale, informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 41 –Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con PEC o raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 42 –Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.